VERBALE DI ACCORDO TERRITORIALE
PROVINCIA DI FERRARA

Il giorno 22 Maggio 2009 presso Ascom Confcommercio Ferrara, sita in Ferrara Via Baruffaldi n. 16/18, si sono incontrati:

l'Associazione CONFCOMMERCIO di Ferrara – ASCOM Ferrara, l'Associazione CONFESERCENTI di Ferrara, e le OO.SS. FILCAMS – CGIL di Ferrara, FISASCAT – CISL di Ferrara, UILTuCS – UIL di Ferrara, rappresentate rispettivamente dai Sigg.:

- Trentini Claudio, in qualità di Direttore dell' ASCOM Ferrara;
- Borsetti Cesare, in qualità di Presidente dell'ASCOM Ferrara;
- Giada Baroni , Ufficio Paghe e Normativa Lavoro dell' ASCOM Ferrara;
- Osti Alessandro, in qualità di Direttore della CONFESERCENTI Ferrara;
- Benasciutti Paolo, in qualità di Presidente della CONFESERCENTI di Ferrara;
- Tagliati Veronica, in qualità di Segretario Generale FILCAMS – CGIL Ferrara;
- Finchi Natale, in qualità di Segretario FILCAMS – CGIL Ferrara;
- Attanasio Jairo Luis, in qualità di Segretario Generale FISASCAT – CISL Ferrara;
- Zattoni Giorgio, in qualità di Segretario Generale UILTuCS – UIL Ferrara;

per addivenire ad un accordo territoriale valido per tutte le imprese o singoli punti vendita di imprese che operano nel territorio provinciale di Ferrara.

Premesso che

a) il 18 luglio 2008 è stato rinnovato il C.C.N.L. T.D.S. del 4 luglio 2004, da CONFCOMMERCIO, FISASCAT – CISL e UILTuCS – UIL; ed il 23 luglio 2008 è stato rinnovato il C.C.N.L. T.D.S. del 6 luglio 2004 da CONFESERCENTI, FISASCAT – CISL e UILTuCS – UIL, sia per la parte economica che per la parte normativa;

b) fermo restando che il C.C.N.L. T.D.S. del 18 luglio 2008, di cui al punto a), non ha trovato la condivisione della FILCAMS – CGIL per valutazioni di merito e di metodo;

c) il C.C.N.L. T.D.S. rinnovato, all'art. "Lavoro Domenicale", prevede la possibilità di realizzare intese a livello territoriale o aziendale per la regolamentazione del lavoro domenicale ed il rinnovo degli accordi territoriali per le maggiorazioni del lavoro domenicale.

d) FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL e UILTuCS – UIL del territorio di Ferrara, hanno richiesto alla Confcommercio e Confesercenti del territorio di Ferrara di aprire un confronto finalizzato al raggiungimento delle intese di cui al punto c), in ottemperanza degli impegni assunti di rinnovo in corso anno 2008 nel tavolo istituzionale di confronto per le aperture festive del comune di Ferrara ed allo scopo di rinnovare l'accordo territoriale del 1995;

e) con il presente accordo territoriale della provincia di Ferrara, le parti hanno inteso dare seguito alla realizzazione di un quadro normativo di 2° livello così come previsto dall'articolo "lavoro domenicale" 4° comma, considerata così superata la norma transitoria prevista dal 5° comma del medesimo articolo "lavoro domenicale";

f) le parti congiuntamente pattuiscono che eventuali accordi, successivi al presente, raggiunti con le singole imprese operanti nella provincia di Ferrara, siano sostitutivi del presente accordo territoriale soltanto se espressamente dichiarato e previsto all'atto della firma di ogni successivo singolo accordo aziendale.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

Articolo 1 – LAVORO DOMENICALE

a) Le Parti, vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale, prevista dal C.C.N.L. T.D.S. vigente e dalle leggi, e fermo restando che la domenica viene considerata a tutti gli effetti come giorno di riposo settimanale come stabilito dal D. Lgs. 66/03, concordano di definire criteri certi di programmazione delle aperture domenicali, nonché di dimensionamento degli organici necessari, per garantire alle imprese, nel rispetto delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, la certezza di avere, durante l'apertura in deroga, il personale dipendente necessario ad effettuare operazioni di vendita.

b) Le parti, pertanto, per assicurare quanto convenuto al precedente punto a), concordano che nella programmazione della prestazione lavorativa del personale dipendente, per le giornate domenicali in deroga, e per quelle previste dalle Amministrazioni locali, in relazione a quanto stabilito dal D. Lgs. 114/98, si dovrà tenere conto prioritariamente e preventivamente della volontarietà della prestazione da parte dei singoli lavoratori. Pertanto l'Azienda definirà il programma di massima delle aperture domenicali previste, dandone comunicazione alle RSA/RSU, se presenti, o ai lavoratori e alle OO.SS. provinciali firmatarie del presente accordo. Eventuali variazioni rispetto al programma di massima verranno comunicate tempestivamente e comunque almeno una settimana prima dell'apertura in deroga.

c) L'Azienda comunicherà i presidi necessari alle aperture domenicali al fine di favorire la disponibilità anticipata delle lavoratrici e dei lavoratori. Nell'ambito di quanto sopra previsto le Parti concordano sull'opportunità di privilegiare l'obiettivo della volontarietà della prestazione lavorativa nelle giornate domenicali.
A tal fine convengono quanto segue:
- le lavoratrici ed i lavoratori che intendono volontariamente svolgere la prestazione lavorativa ne daranno comunicazione all'Azienda;
- qualora gli impegni assunti dalle lavoratrici e dai lavoratori disponibili volontariamente non siano sufficienti a garantire un adeguato presidio per l'apertura domenicale, l'azienda completerà i presidi necessari mediante il ricorso alle prestazioni delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo pieno ed a part-time solo se, quest'ultimi, firmatari delle clausole flessibili di cui art. 3 D. Lgs. 61/2000, così come modificato dall'art. 46 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 ed in conformità con quanto disposto all'art. 82 dei vigenti C.C.N.L. T.D.S. adottando, ovunque possibile, criteri di equa rotazione fra gli stessi.

d) Le parti concordano che il recupero del riposo settimanale, in caso di prestazione domenicale, avverrà nella settimana precedente o successiva, con l'obiettivo di garantire il giorno di riposo di legge nei 7 giorni lavorativi.

e) Non saranno tenuti ad assicurare la prestazione lavorativa nei giorni domenicali le lavoratrici ed i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:
1) madri o padri, anche se adottivi o affidatari, di bambini di età fino a 5 anni, ovvero madri o padri affidatari o adottivi di bambini fino al terzo anno dal momento dell'ingresso in famiglia se i bambini hanno più di 5 anni di età;
2) le lavoratrici ed i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento anche non conviventi e comunque rientranti nel regime previsto dalla Legge 104;

3) le lavoratrici in gravidanza dal momento del concepimento e sino al termine dell'assenza per maternità obbligatoria.

Si conviene inoltre che, l'esonero di cui al punto 1 si applica qualora il dimensionamento del personale dell'azienda consenta di garantire la prestazione nella giornata domenicale; in difetto si applicherà quanto previsto in materia dal vigente CCNL.

Articolo 2 - MAGGIORAZIONI PER LAVORO DOMENICALE

Fermo restando quanto previsto in termini di trattamenti economici di miglior favore dalle contrattazioni aziendali, le parti confermando la maggiorazione del 30% per la prestazione del lavoro domenicale prevista dal C.C.N.L. T.D.S., intendono normare quale condizione di miglior favore tale maggiorazione, così come specificato ai successivi punti 1. e 2.:

1. per le domeniche del mese di Dicembre, ivi comprese le domeniche di Novembre e Gennaio precedenti e/o successive quando consecutive al mese di Dicembre sarà riconosciuta una maggiorazione oraria del 45%,.
 Inoltre per le domeniche sopra richiamate le parti concordano sul riconoscimento di una quota aggiuntiva di permessi retribuiti pari ad:
 1 ora, per prestazioni domenicali fino a 4 ore di lavoro effettuato
 2 ore, per prestazioni domenicali oltre le 4 ore di lavoro effettuato

 Il monte ore di permessi aggiuntivi, maturato come sopra richiamato, verrà goduto secondo una programmazione lavoratore/azienda entro e non oltre il successivo 31 marzo. In caso di mancata fruizione entro il periodo paga di marzo, il suddetto monte ore verrà monetizzato con la retribuzione del successivo mese di aprile.

2. tutte le domeniche restanti dell'anno di calendario, se lavorate, avranno una maggiorazione del 35%.

Si precisa che per le lavoratrici ed i lavoratori a part-time i trattamenti economici di cui al punto 1 e punto 2 verranno riconosciuti in relazione a ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.

Articolo 3 – RAPPORTI CON ENTI ED AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Le parti si impegnano a continuare nell'opera di confronto con le Amministrazioni Comunali in relazione alle deroghe previste dal D. Lgs. 114/98. In tal senso intendono perseguire accordi concertativi con le Amministrazioni Comunali al fine di concordare i calendari delle aperture in deroga, così come previsto dalla delibera di giunta regionale della regione Emilia Romagna n° 2164 del 27/12/2007. Per le festività di cui alla citata delibera regionale che dovessero essere normate dalle locali amministrazioni comunali e quindi nel caso in cui dovessero consentire alle aperture in deroga la maggiorazione oraria è del 50%.

Articolo 4 – DISPOSIZIONI FINALI – VALIDITÀ E DURATA – SFERA DI APPLICAZIONE

► Le parti si danno atto che il presente Accordo Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, per tutto il territorio della Provincia di Ferrara, i rapporti di lavoro subordinato di tutte le aziende, in qualunque forma costituite, che svolgono attività del Terziario, del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi ed il relativo personale dipendente.

► Il presente accordo integra la parte retributiva dei C.C.N.L. T.D.S. (Confcommercio e Confesercenti) ed in quanto tale costituisce obbligo retributivo per tutte le aziende, aderenti o non

alle Associazioni firmatarie dei C.C.N.L. T.D.S., che applicano i C.C.N.L. T.D.S. o che in qualunque modo facciano riferimento ad essi.

► Le parti ritengono che la programmazione delle prestazioni lavorative del personale dipendente per le giornate domenicali, comporti un reale incremento di produttività del lavoro per tutto il settore del terziario, nonché una migliore efficienza organizzativa per le aziende dello stesso comparto. Pertanto le somme che verranno erogate al personale dipendente in occasione dell'esecuzione di prestazioni lavorative domenicali vanno considerate rientranti nelle somme soggette a tassazione sostitutiva, come previsto dal D.L. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009.

► Le parti, inoltre, reputano le quote di retribuzione riferite alla maggiore disponibilità del personale dipendente all'esecuzione delle prestazioni lavorative nelle giornate domenicali, quali elementi di un sistema premiante direttamente connesso con i livelli di competitività e redditività delle aziende. Tali erogazioni sono correlate alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico delle imprese. Pertanto le parti stimano che sui maggiori importi, previsti dal presente accordo territoriale, sia consentito l'accesso agli sgravi contributivi di cui alla legge n. 247/2007, nei limiti delle risorse disponibili stabilite per il Fondo dall'art. 1, comma 67.

► Le parti considerano il presente Accordo Integrativo Provinciale un complesso normativo unitario ed inscindibile.

► La validità del presente accordo integrativo provinciale decorre dal 1° aprile 2009 fino al 31 marzo 2012, e così di anno in anno sino a suo rinnovo.

► Le parti si danno atto che in caso di sostanziali modifiche legislative o contrattuali, che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo territoriale, daranno luogo ad appositi incontri al fine di armonizzare le presenti disposizioni alla nuova regolamentazione.

Copia del presente accordo sarà depositata alle sedi provinciali degli Istituti Previdenziali Assicurativi INPS e INAIL, nonché alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza, a cura dell'Associazione ASCOM CONFCOMMERCIO di Ferrara, nella persona della Sig.ra Baroni Giada, delegata con la presente dalle parti convenute e firmatarie.

Letto, approvato e sottoscritto

Per le OO.SS.	ASCOM Ferrara	CONFESERCENTI Ferrara